

Energie per la Città s.p.a.	
Data	
Protocollo n. 2017/1027	

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31/03/2017 alle ore 15.00 presso gli uffici della Rag. Gasperini Annarita, si sono incontrati:

- la soc. ENERGIE PER LA CITTA' SPA nella persona dell'amministratore Unico Ing. Broccoll Davide, assistito dalla Rag. Gasperini Annarita in qualità di Consulente del Lavoro;
- le OO.SS., Flaet-Cisl, Uilcem-Uil, rispettivamente nelle persone di Fabiani Massimo, Agostini Manuela, in assistenza dei lavoratori occupati presso l'azienda,

PREMESSO CHE

- in data 08.09.2010 presso la sede del Comune di Cesena è stato sottoscritto un verbale di concertazione fra le OO.SS. confederali e di categoria ed il Comune di Cesena, al fine di definire i criteri per il passaggio dei dipendenti Comunali trasferiti a seguito di esternalizzazione di alcuni servizi;
- a seguito dell'accordo di cui sopra, cui viene fatto espresso riferimento in tutti i suoi contenuti, in data 24 gennaio 2011 sono stati regolarmente assunti dalla soc. ENERGIE PER LA CITTA' SPA a seguito di trasferimento dal Comune di Cesena i lavoratori Battistini Giovanni, Mingozzi Evis e Pistocchi Leo;
- le parti in data 21.02.2011 hanno ritenuto opportuno sottoscrivere un accordo aziendale al fine di definire alcune condizioni di miglior favore provenienti dal CCNL degli Enti Locali applicato ai dipendenti prima del trasferimento, essendo le stesse non concordate in occasione dell'accordo di concertazione del 08.09.2010;
- in data 2/05/2012 è stato sottoscritto un ulteriore accordo aziendale, a cui va fatto necessario riferimento per i contenuti dello stesso;
- in considerazione di quanto sopra, le parti intendono ampliare, con il presente accordo, le condizioni di lavoro e di trattamento, in considerazione dell'evidenza che la attività e le competenze dimostrate dalla società sono andate nel corso degli anni ad aumentare sensibilmente, fino a poter consolidare a tempo indeterminato alcuni contratti di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso e confermato,

si conviene e si sottoscrive il seguente accordo aziendale:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, come presupposto e manifestazione della volontà delle parti.

Art. 2 - Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente accordo trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente della società Energie SPA a tempo Indeterminato, salvo le eccezioni di seguito indicate.

1

Art. 3 -- Buono pasto: indennità sostitutiva mensa.

Nell'intento di mantenere condizioni già garantite con i precedenti accordi di cui in premessa, le parti concordano di istituire il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del pasto pari ad € 5,16 giornalieri a favore di tutto il personale di cui all'art. 2 del presente accordo, con esclusione del personale in forza con contratto di apprendistato nonché con contratto di collaborazione, secondo le disposizioni di seguito precisate.

L'erogazione del buono pasto entra in vigore dalla data di decorrenza del presente accordo, e verrà riconosciuto convenzionalmente per n. 3 giornate settimanali a fronte di una media di almeno due "rientri pomeridiani" settimanali così come definiti al successivo art. 4. In alternativa, oltre i due, con una prestazione lavorativa giornaliera di almeno 8 ore, fino ad un massimo di 5 buoni pasto settimanali.

Annualmente, a dicembre di ogni anno, l'azienda provvederà a verificare il rispetto della media dei due rientri settimanali, al fine di effettuare eventuali conguagli della relativa indennità, in particolare verrà così conteggiato il valore di 1,5 pasti a fronte di un solo rientro settimanale effettuato in corso d'anno.

Art. 4 -- Flessibilità e banca ore.

Le parti convergono altresì di istituire la gestione della banca ore e dello strumento della flessibilità di orario in entrata ed uscita secondo le seguenti modalità:

- flessibilità entrata: il personale potrà entrare regolarmente in servizio dalle ore 7,30 alle ore 8,30;
- flessibilità in uscita: il personale potrà gestire l'uscita dal servizio nelle giornate:
 - senza rientro pomeridiano, dalle ore 13,30 alle ore 14,30, in funzione dell'orario di entrata, trascorse pertanto le 6 ore di lavoro giornaliero;
 - con rientro pomeridiano, dalle ore 17,00 alle ore 18,30, trascorse pertanto 9 ore di effettivo servizio;
- flessibilità pausa: la pausa non retribuita prevista per le giornate con rientro in servizio pomeridiano, potrà avere una durata non inferiore a 0,30 minuti e non superiore ad 1 ora e 30 minuti, e sarà considerata utile alla consumazione del pasto meridiano ed al recupero delle energie psicofisiche.

Le ore di straordinario effettuate e preventivamente autorizzate, saranno accantonate nella banca ore individuale e potranno essere utilizzate dai lavoratori sotto forma di riposi compensativi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d'intesa con l'azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.



Art 5 - Ferie, permessi e ex festive

In riferimento alle 4 giornate di riposo derivanti dalle festività soppresso di cui all'art. 27 del CCNL pari a 30,40 ore annue, (da riproporzionare in caso di contratto di lavoro part time, esempio in caso di part time a 36 ore settimanali, le ore di cui all'art 27 saranno pari a 28,80 ore), l'azienda si riserva annualmente di definire, congiuntamente ai lavoratori, l'utilizzo delle stesse, o parte di queste, in giornate prestabilite, individuate quali giornate di chiusura aziendali secondo un calendario che consenta un maggior riposo in occasione di festività nazionali e/o religiose, compatibilmente alle esigenze del servizio.

Per le ore non disposte dall'azienda ciascun lavoratore sarà libero, previa autorizzazione, di utilizzarle cumulativamente alle ore di ferie.


In deroga alla scadenza prevista all'art 29 (ferie) e all'art 27 (permessi) del CCNL, le parti concordano di slittare il termine ultimo per poter usufruire delle ferie e dei permessi al 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione.


Si precisa altresì che al lavoratore potranno essere altresì concessi brevi permessi retribuiti aggiuntivi fino ad un massimo di 18 ore annue, in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza, indicate a titolo indicativo ma non esaustivo al comma 4 dell'art. 28. Tali permessi se non utilizzati nell'anno solare dal lavoratore decadranno automaticamente al 31/12 di ogni anno.

Art 6 - Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione, ed avrà durata triennale.

In ogni caso il contratto giunto a scadenza s'intenderà tacitamente prorogato, se non interverrà disdetta da parte di una delle parti firmatarie.



 **Energie per la Città s.p.a.**
Società con unico socio soggetta alla attività di
Per ENERGIE PER LA CITTÀ s.p.a. di Cesena
L'AMMINISTRATORE UNICO
dott. Ing. Davide Broccoli



Le OO. SS.

FLABIO CISEY

VITEC-UIL

Si allega una nota al verbale da parte delle OO.SS firmatarie.



Dott.ssa Annarita Gasperini
Consulente del Lavoro
per la Soc, Energie per la Città Cesena

Nota da allegare al verbale

Le OO.SS. ritengono utile far presente, che quanto contenuto nel verbale d'accordo proposto, a nome e per conto della succitata Società a pagina 2 art. 3 primo comma del verbale stesso, "esclusione dal percepimento del buono pasto al personale in forza con contratto di apprendistato" non le trova d'accordo e auspicano e ritengono quindi proporre che i lavoratori una volta ultimato tale periodo possano e debbano rientrare tra quelli che usufruiscono del buoni pasto.

Se tale proposta viene condivisa, siamo disponibili a firmare il verbale con l'intento di una verifica a breve sulla corretta applicazione di quanto sopra da noi evidenziato.

FIACI CISL
Massimo Fabiani

Uitec - UIL
Manuela Agostini

Giovanni Battistini

Da: Massimo Fabiani [flaei.fabiani@gmail.com]
Inviato: mercoledì 5 aprile 2017 19:31
A: Annarita Gasperini
Cc: uilcemforli; Giovanni Battistini
Oggetto: Re: ACCORDO ENERGIE

Grazie.
Cordiali saluti.

Massimo Fabiani

☎ 327 9141976

✉ flaei.fabiani@gmail.com

Il giorno 5 aprile 2017 16:44, Annarita Gasperini <cdlgasperini.a@commercialisticesena.it> ha scritto:

Come da accordi telefonici allego copia dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 31/03/2017.

Cordiali saluti

Annarita

Gasperini Annarita
Consulente del Lavoro

Viale Marconi 472 47023 Cesena FC
Tel 0547 645810 Fax 0547 374339
e-mail cdlgasperini.a@commercialisticesena.it

sito web www.studiogasperiniannarita.com

RISERVATEZZA / CONFIDENTIALITY

In ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata.

Nel caso in cui aveste ricevuto questo mail per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente messaggio.

